

[A proposito del progetto di legge sul divorzio.
Critica della critica]¹

«Rheinische Zeitung» n. 319
15 novembre 1842^a
supplemento

× La presente critica al progetto di legge sul divorzio è fatta dal punto di vista della giurisprudenza *renana*, come la critica riportata tempo addietro (vedi il supplemento al n. 310 della «Rheinische Zeitung») s'era basata sul punto di vista dell'antica giurisprudenza prussiana e sulla sua prassi. Rimane in serbo una terza critica, la critica dal punto di vista più generale, *giuridico-filosofico*. Non basterà più esaminare il pro e il contro dei singoli motivi di divorzio. Sarà necessario sviluppare il concetto di matrimonio e le conseguenze di tale concetto. Entrambi gli abbozzi da noi riportati finora respingono unanimemente l'intromissione della religione nel diritto, senza tuttavia svolgere concettualmente quanto l'essenza del matrimonio in sé e per sé sia o no religiosa, senza poter dunque mettere in chiaro come debba necessariamente procedere il legislatore coerente che si regola secondo l'essenza delle cose e che non può contentarsi di prescindere semplicemente da una definizione di tale essenza. Se il legislatore considera che non l'eticità umana, bensì la santità religiosa sia la vera essenza del matrimonio, ponendo quindi al posto dell'autodeterminazione la determinazione dall'alto, al posto dell'intima consacrazione naturale una sanzione soprannaturale, al posto di un leale sottomettersi alla natura del rapporto stesso un'obbedienza passiva verso comandamenti che stanno al disopra della natura di tale rapporto, possiamo forse biasimare questo legislatore religioso, se alla Chiesa, che è chiamata a realizzare le esigenze e i diritti della religione, sottopone anche il matrimonio, e se colloca il matrimonio civile sotto la sovrintendenza dell'autorità religiosa? Non si tratta forse di una semplice e necessaria conseguenza? È un errore credere di poter confutare il legislatore religioso col dimostrare che questa o quella delle sue determinazioni sono in contraddizione con l'essenza terrena del matrimonio. Egli non polemizza contro lo scioglimento del matrimonio civile, bensì contro l'essenza terrena del matrimonio, e cerca in parte di purificarlo da questa mondanità e in parte, se ciò è impossibile, di mettere ad ogni istante dinanzi a questa mondanità, considerata come un lato appena tollerato, i suoi limiti, e di spezzare la colpevole testardaggine della sua logica. Del tutto insufficiente è perciò il pun-

^a Scritto fra il 6 e il 14 novembre.